

REG.TO AL NR. 1061 SERIE 3T
IL 17/05/2024 RISCOSSI € 0,00

OASI DELLE FAMIGLIE ODV

Strada Provinciale 56/I n. 77,

C.A.P. 95032 - Belpasso (CT)

C.F.: 05261810872



VERBALE ASSEMBLEA

L'anno 2024, del mese di maggio, il giorno due alle ore 18:00 presso la sede legale si è riunita l'assemblea ordinaria degli associati dell' Organismo "Oasi delle Famiglie ODV", per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1) *Approvazione variazione Statuto*

2) *Varie ed eventuali.*

Assume la presidenza a norma dello Statuto il Presidente Sig. Capizzi Francesco, il quale, constatata la presenza della maggioranza dei soci, dichiara la presente assemblea regolarmente costituita e apre la seduta chiamando a fungere da segretario la Sig.ra Arena Salvatrice Barbara.

Il Presidente, quindi, passa ad illustrare il primo punto posto all'O.d.G. mettendo in evidenza la necessità di adeguare lo Statuto al Codice del Terzo Settore (D.L. 117/2017). Nello specifico, l'Ufficio RENTIS ha richiesto che venga modificata la denominazione da "Associazione Oasi delle Famiglie" ad "Oasi delle Famiglie ODV". È stato, altresì, richiesto di riadattare l'art. 16 dello Statuto che disciplina lo "Scioglimento dell'associazione" secondo quanto espressamente previsto dall'art. 9 del CTS il quale stabilisce *"In caso di estinzione o scioglimento dell'Organismo, che il patrimonio residuo e' devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale"*.

L'Assemblea dei soci, sentita l'esposizione del Presidente dopo ampia ed esauriente discussione

DELIBERA

all'unanimità dei presenti di approvare le variazioni dello Statuto.

Esauriti i punti all'ordine del giorno e nessuno avendo preso la parola sulle varie ed eventuali, il Presidente, alle ore 19:00, dichiara sciolta l'Assemblea previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale, alla cui firma sono delegati il Presidente ed il Segretario.

Il Presidente

Il Segretario



Statuto Sociale
di Oasi delle Famiglie ODV

Art. 1) Costituzione, Denominazione, Sede e Durata

E' costituita, ai sensi del Decreto Legislativo n. 117 del 03.07.2017, un Organismo di Volontariato denominata "Oasi delle Famiglie ODV".

L'Organismo ha sede legale in Belpasso (CT), Strada Provinciale 56/I n. 77, C.A.P. 95032.

L'Organismo ha durata a tempo indeterminato e potrà essere sciolta, con delibera dei soci, secondo le modalità contenute nel presente Statuto.

Art. 2) Finalità e Attività dell'Organismo

L'Organismo opera, ai sensi e per gli effetti degli articoli 36 e ss. del Codice Civile, in conformità al Decreto Legislativo n. 117 del 03.07.2017, ha struttura democratica e apartitica, non ha scopo di lucro ed esercita esclusivamente attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di attività nei settori:

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di





persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo. In particolare alle famiglie che versano in condizioni di disagio sociale, qualunque sia essa la causa, con la cessione gratuita di alimenti o prodotti, erogazioni in denaro, beni o servizi.

Inoltre, l'Organismo si propone di effettuare anche le seguenti attività:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa e anche promuovere incontri di ascolto religioso;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei





consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della Legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Come previsto dall' articolo 5 comma 1 lettera U per l'attività principale e per le altre attività svolte indicate nelle lettere D, I, L, W del Codice del Terzo Settore, il tutto nel rispetto e secondo lo spirito e l'ordinamento della legislazione regionale, nazionale e internazionale in materia di volontariato, in coerenza con le proprie finalità statutarie.

L'Organismo potrà, inoltre, svolgere ogni altra attività opportuna o necessaria per il raggiungimento delle finalità sopra indicate, purché si tratti di attività connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal Decreto Legislativo n. 117 del 03.07.2017 all'articolo 6 e, comunque siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale.

Art. 3) Associati

Il termine associati indica le persone che, condividendo i principi emergenti dal presente statuto, collaborano



attivamente e personalmente al perseguimento dello scopo istituzionale e all'esercizio delle attività che ne sono l'esplicazione.

Sono associati i fondatori dell'Organismo e coloro che successivamente alla costituzione vengono ammessi a farne parte con deliberazione del Consiglio Direttivo.

Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Organismo che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone.



Gli associati sono dunque tenuti all'adempimento, sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni associative, fra i quali l'obbligo di contribuire alle necessità economiche dell'Organismo mediante il pagamento della quota associativa fissata periodicamente dal Consiglio Direttivo.

Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri dell'Organismo (libro degli associati o aderenti, il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, di Controllo, e di eventuali altri organi sociali) facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Organismo con facoltà di farne copie ed estratti a



spese dell'Organismo.

Art. 4) Volontari

L'Organismo può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell'opera di volontari.

Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore dell'Organismo o dei progetti dell'Organismo mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto.

I volontari devono essere iscritti in apposito Registro dei Volontari ai sensi dell'articolo 17 del Codice del Terzo Settore e tale Registro dev'essere autenticato e vidimato.

L'attività del volontario può essere retribuita solo ai sensi dell'articolo 17 comma 4 del C.T.S.

L'Organismo si avvalerà di volontari, come indicato nell'articolo 18 del Codice del Terzo Settore e li assicurerà contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 5) Criteri di Ammissione degli Associati

Chi vuole entrare a far parte dell'Organismo ne fa domanda al Consiglio Direttivo, mediante istanza che contenga, oltre alle proprie generalità, un'esplicita adesione al presente Statuto.



Potranno essere ammessi all'Organismo anche altre associazioni, enti e persone giuridiche che ne condividono gli scopi associativi.

Sull'istanza si pronuncia il Consiglio Direttivo con delibera motivata da adottarsi entro 60 (sessanta) giorni.

In esito all'ammissione il richiedente è iscritto nel libro degli associati.

Il richiedente al quale sia stato comunicato il rigetto della domanda può chiedere, entro 60 (sessanta) giorni, che sull'istanza di ammissione si pronunci l'assemblea nella prima adunanza successiva.

Lo status di socio una volta acquisito ha carattere permanente, ma può venir meno solo nei casi di recesso ed esclusione.

Art. 6) Recesso ed Esclusione

La qualifica di associato è a tempo indeterminato, ma l'associato può recedere in ogni tempo dall'Organismo dandone comunicazione al Consiglio Direttivo con congruo preavviso mediante lettera raccomandata, P.E.C. o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione.

Il recesso ha effetto immediato dalla data di ricevimento della comunicazione, non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in corso, salva diversa deliberazione del Consiglio Direttivo e in ogni caso non dà diritto alla ripetizione di quanto versato



all'Organismo.

L'associato che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente Statuto o che sia gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni proprie di ciascun associato può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo; contro detta deliberazione è sempre possibile il ricorso all'assemblea.

Nel caso in cui siano venute a cessare le cause dell'esclusione l'associato può essere riammesso.

Art. 7) Organi Sociali

Sono Organi dell'Ente:

- 
1. l'Assemblea degli associati;
 2. il Consiglio Direttivo;
 3. il Presidente;
 4. l'Organo di Controllo.

Le prime tre cariche sociali sono elettive e gratuite ed hanno durata di tre anni.

Ai soci che ricoprono cariche sociali spetta solo il rimborso delle spese sostenute, nei modi e nelle forme stabilite dal regolamento interno e dalla disciplina fiscale.

Tuttavia, all'Organo di Controllo può essere riconosciuto, altresì, un equo compenso annuale funzionale al mantenimento della sua indipendenza professionale ai sensi dell'articolo 10 del Decreto Legislativo n. 39 del



27.10.2010 ed a garantire un appropriato impegno professionale da parte dei suoi componenti: detto compenso sarà determinato discrezionalmente dall'assemblea all'atto della nomina o, annualmente, in sede di approvazione del bilancio.

Art. 8) L'Assemblea degli Associati

L'Assemblea è composta da tutti i Soci dell'Organismo che sono in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

E' di norma presieduta dal Presidente dell'Organismo o, in caso di sua assenza da un membro del Consiglio Direttivo delegato dal Presidente, o dal Consigliere più anziano.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo in seduta ordinaria almeno due volte all'anno per l'approvazione dei bilanci, preventivo e consuntivo, e comunque tutte le volte che se ne ravvisi la necessità, o su richiesta del Presidente stesso o di almeno un quinto degli associati.

E' convocata invece in seduta straordinaria per le modifiche dell'Atto Costitutivo e del presente Statuto, nonché per lo scioglimento dell'Organismo stessa.

In tali occasioni le delibere, sono validamente adottate se riportano la duplice maggioranza dei tre quarti degli associati, aventi diritto al voto e il voto favorevole dei quattro quinti dei presenti.

L'Assemblea ordinaria è valida, in prima convocazione con



la presenza di almeno tre quarti dei Soci, aventi diritto al voto e delibera validamente a maggioranza; in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti e delibera validamente a maggioranza.

Tra la prima e la seconda convocazione deve trascorrere almeno un'ora.

L'ordine del giorno e la convocazione delle assemblee devono pervenire, per lettera raccomandata, posta elettronica o PEC, indirizzata ai soci almeno otto giorni prima della data prevista, ovvero con avviso affisso presso la sede dell'Organismo almeno quindici giorni prima della data prevista.

Nei casi di urgenza l'assemblea potrà essere convocata con avviso inoltrato agli associati tre giorni prima della data fissata.

L'assemblea può riunirsi sia in presenza, sia tramite mezzi di telecomunicazione o altre forme di videoconferenza.

I soci possono essere rappresentati da altri soci con delega come previsto dall'articolo 24 del Codice del Terzo Settore.

Ciascun associato ha diritto a un voto.

Gli associati maggiori d'età hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei



regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Organismo.

Sono di competenza dell'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo;
- nomina e revoca il soggetto incaricato alla Revisione Legale dei conti ai sensi degli articoli 30 e 31 del Codice del Terzo Settore;
- approvare il bilancio annuale e il bilancio preventivo, entro rispettivamente il 31 dicembre e il 30 aprile di ogni anno;
- delibera sulla responsabilità del Consiglio Direttivo e promuove l'eventuale azione di responsabilità nei loro confronti;
- approvare il regolamento dei lavori assembleari;
- deliberare le attività e le iniziative proposte dal Consiglio Direttivo;
- approvare ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo intendesse sottoporre all'Assemblea;
- delibera le relazioni dell'organo amministrativo sulle attività svolte e da svolgere;
- ratificare i provvedimenti, di competenza della stessa, adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza.

I compiti dell'Assemblea straordinaria, convocata dal Consiglio Direttivo, sono la modifica o la variazione del



presente Statuto e dei regolamenti e lo scioglimento dell'Organismo con relativa devoluzione del patrimonio residuo.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.

Il verbale è redatto a cura del Presidente e del Segretario ed è tenuto nella sede dell'Organismo.

Ogni Socio ha diritto di consultare il verbale.

Art.9) Il Consiglio Direttivo

L'Organismo è amministrata da un Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è composto da 3 (tre) a 5 (cinque) soci eletti dall'Assemblea ordinaria dei Soci.

Resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

Nella sua prima riunione elegge nel proprio seno il Presidente, un Vice Presidente e il Segretario e/o Tesoriere.

Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente.

L'avviso di convocazione, con l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, dovrà essere inviato ai Consiglieri almeno otto giorni prima della riunione o affisso all'albo dell'Organismo mediante lettera raccomandata, posta elettronica o P.E.C.

Il Consiglio Direttivo può riunirsi sia in presenza, sia



tramite mezzi di telecomunicazione o altre forme di videoconferenza.

Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto apposito verbale (Registro delle riunioni del Consiglio Direttivo).

Qualora un membro del Consiglio Direttivo presenti le dimissioni, il Consiglio può cooptare il sostituto che rimarrà in carica fino alla scadenza dell'intero Consiglio.

Il Consiglio Direttivo:

- esercita tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento delle finalità dell'Organismo;
- può emanare Regolamenti e norme interne nell'ambito del Presente Statuto;
- sottopone all'approvazione dell'Assemblea il Bilancio preventivo, che predispone possibilmente entro la fine del mese di dicembre e il bilancio consuntivo, che redige, entro la fine del mese di aprile successivo dell'anno interessato;
- valuta l'accettazione di nuovi soci;
- valuta l'esclusione dall'Organismo dei soci di cui all'art. 6 del presente Statuto;



- delibera la convocazione ordinaria e straordinaria dell'Assemblea dei Soci;
- dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
- assume le determinazioni necessarie in ordine all'accettazione di eredità, legati e contributi, senza oneri patrimoniali per l'Organismo;
- individua e nomina eventualmente i responsabili per i dipartimenti operativi, ovvero i settori in cui opera l'Organismo;
- mantiene tutti i contatti di carattere continuativo con gli uffici pubblici, i privati, gli Enti e le altre organizzazioni che collaborano con l'Organismo;
- fissa l'ammontare della quota associativa annuale o altri contributi a carico degli Associati, che, insieme ai contributi di enti pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche, ad eventuali erogazioni, donazioni e lasciti, ad eventuali entrate per servizi prestati dall'Organismo, concorrono a formare il bilancio dell'Organismo stessa.

Art. 10) Il Presidente

Il Presidente dell'Organismo è eletto dal Consiglio Direttivo, tra i suoi componenti, a maggioranza di voti e dura in carica per il periodo di tre anni e può essere rieletto.



Ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Organismo nei confronti di terzi in giudizio.

Il presidente rappresenta l'Organismo e compie tutti gli atti che impegnano l'Organismo stessa, presiede l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo.

In caso di necessità e di urgenza il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

Dirige tutta l'attività dell'Organismo e vigila su tutte le attività promosse dall'Organismo stessa.

In caso di assenza o di impedimento è sostituito da un membro del Consiglio Direttivo in qualità di Vice Presidente, con tutti i poteri e le attribuzioni.

Art. 11) Organo di Controllo/Revisore Legale

L'Organo di Controllo e/o il Revisore Legale dei Conti vengono nominati ai sensi dell'articolo 30 e 31 del Codice del Terzo Settore.

Esso può essere monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte dall'assemblea in sede di nomina.

I componenti devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397 del Codice Civile.

I componenti dell'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'assemblea che approva il bilancio.



I componenti dell'Organo di Controllo durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

L'assemblea, all'atto della nomina o, annualmente, in sede di approvazione del bilancio, può deliberare discrezionalmente un equo compenso per i componenti dell'Organo di controllo.

Art. 12) Libri Sociali

L'Organismo ai sensi dell'articolo 15 del Codice del Terzo Settore deve tenere i seguenti libri:

- il libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- il registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, tenuto a cura dello stesso organo.

Art.13) Il Patrimonio

Il patrimonio dell'Organismo è l'insieme dei beni mobili



ed immobili di proprietà dell'Ente, il fondo comune versato dagli associati all'atto di costituzione dell'Organismo, i provenienti da contributi degli associati e dalle quote associative, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e dai contributi di cittadini, dagli Enti pubblici e dai privati, dai proventi delle iniziative deliberate dagli organi direttivi, dai proventi di attività di fund raising, da donazioni, da contributi di organismi internazionali, rimborsi derivanti da convenzioni, eredità e lasciti generali/testamentari e da eccedenze di bilancio.

In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.

Rientrano nel patrimonio dell'Organismo anche i contributi ed i finanziamenti stanziati con tale destinazione da Enti Pubblici o Privati, nazionali e internazionali.

Art. 14) Il Bilancio

L'esercizio associativo è annuale, inizia l'1 (uno) gennaio e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il



Consiglio Direttivo deve sottoporre all'assemblea degli associati per l'approvazione un bilancio di esercizio redatto ai sensi dell'articolo 13 e 14 del Codice del Terzo Settore.

Gli avanzi di gestione saranno utilizzati per la realizzazione connesse e per quelle istituzionali, o possono essere accantonati a riserva.

E' vietata la distribuzione diretta o indiretta di avanzi di gestione tra gli associati.

Art. 15) Finalità dello Statuto

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti dell'Organismo.

Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Organismo stessa.

Art. 16) Scioglimento dell'Organismo

In caso di estinzione o scioglimento dell'Organismo, ai sensi dell'art. 9 del CTS, il patrimonio residuo e' devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 17) Norme integrative

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le



norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la Legge n. 106 del 06.06.2016, Decreto Legislativo n. 117 del 03.07.2017 e ss.mm.ii.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.

